

privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4 Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies.

4-bis Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»

- La legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 settembre 1991, n. 206.

Note all'art. 89:

- La legge 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

Note all'art. 90:

- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1306/2013 si veda nelle note all'art. 2.

- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1308/2013 si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 91:

- Il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526), abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 settembre 2000, n. 221.

- La legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino), abrogata dalla presente ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 2006, n. 60, supplemento ordinario.

- Il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2010, n. 96.

16G00251

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 5 dicembre 2016.

Designazione di 43 Zone Speciali di Conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE


Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco



aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2015/2369/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015 alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n.6, e successive modifiche;

Vista la deliberazione della giunta regionale delle Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008, «DPR 357/97 - Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 - Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciali di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE» e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le deliberazioni della giunta regionale delle Marche, elencate nella tabella di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, con le quali sono stati approvate le misure di conservazione, relative ai siti di interesse comunitario della regione biogeografica continentale;

Visto la deliberazione del consiglio direttivo del Parco nazionale dei Monti Sibillini n. 19 del 4 luglio 2016, di adozione definitiva delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 ricadenti o per le parti ricadenti all'interno del territorio del parco;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Marche, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 43 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Marche;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Marche con deliberazione della giunta regionale n. 1432 del 23 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale i seguenti 43 siti insistenti nel territorio della Regione Marche, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:



Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione dei piani di gestione
B	IT5310006	Colle S. Bartolo	1193	DGR 661 del 27 giugno 2016
B	IT5310007	Litorale della Baia del Re	17	DGR 658 del 27 giugno 2016
B	IT5310008	Corso dell'Arzilla	327	
B	IT5310009	Selva di S. Nicola	5,65	
C	IT5310011	Bocca Serriola	1273	DGR 657 del 27 giugno 2016
B	IT5310012	Montecalvo in Foglia	3181	DGR 691 del 4 luglio 2016
B	IT5310013	Mombaroccio	2446	DGR 658 del 27 giugno 2016
B	IT5310014	Valle Avellana	1729	DGR 688 del 4 luglio 2016
B	IT5310015	Tavernelle sul Metauro	827	DGR 658 del 27 giugno 2016
B	IT5310016	Gola del Furlo	3059	DGR 660 del 27 giugno 2016
B	IT5310017	Monte Nerone - Gola di Gorgo a Cerbara	8155	DGR 689 del 4 luglio 2016
C	IT5310018	Serre del Burano	3720	DGR 657 del 27 giugno 2016
B	IT5310019	Monte Catria, Monte Acuto	8746	DGR 659 del 27 giugno 2016
C	IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce	771	DGR 658 del 27 giugno 2016
C	IT5320009	Fiume Esino in località Ripa Bianca	406	DGR 766 del 18 luglio 2016
B	IT5330001	Monte Ragnolo e Monte Meta (versante occidentale)	997	DGR 823 del 25 luglio 2016 e DGR 874 del 1 agosto 2016
B	IT5330002	Val di Fibbia - Valle dell'Acquasanta	3131	DGR 823 del 25 luglio 2016
B	IT5330003	Rio Terro	1815	DGR 823 del 25 luglio 2016 e DGR 874 del 1 agosto 2016
B	IT5330004	Monte Bove	2213	DGR 823 del 25 luglio 2016



Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione dei piani di gestione
B	IT5330005	Monte Castel Manardo - Tre Santi	1631	DGR 823 del 25 luglio 2016 e DGR 874 del 1 agosto 2016
B	IT5330006	Faggete del S. Lorenzo	761	DGR 823 del 25 luglio 2016
B	IT5330007	Pian Perduto	383	
C	IT5330008	Valle Rapegna e Monte Cardosa	2341	
B	IT5330010	Piana di Pioraco	558	DGR 690 del 4 luglio 2016
B	IT5330011	Monte Letegge - Monte d'Aria	1774	DGR 873 del 1 agosto 2016
B	IT5330016	Gola di S. Eustachio	583	DGR 870 del 1 agosto 2016
B	IT5330017	Gola del Fiastrone	2553	DGR 823 del 25 luglio 2016
B	IT5330018	Gola di Pioraco	804	DGR 768 del 18 luglio 2016
B	IT5330019	Piani di Montelago	839	
B	IT5330020	Monte Pennino - Scurosa	2496	
B	IT5330021	Boschetto a tasso presso Montecavallo	479	DGR 769 del 18 luglio 2016
B	IT5330022	Montagna di Torricchio	1231	DGR 821 del 25 luglio 2016
B	IT5330023	Gola della Valnerina - Monte Fema	3542	DGR 823 del 25 luglio 2016 e DGR 822 del 25 luglio 2016
B	IT5330024	Selva dell'Abbadia di Fiastra	1113	DGR 869 del 1 agosto 2016
C	IT5340004	Montagna dei Fiori	606	DGR 634 del 20 giugno 2016
B	IT5340011	Monte Ceresa	1024	DGR 687 del 4 luglio 2016
B	IT5340013	Monte Porche - Palazzo Borghese - Monte Argentella	1765	DGR 823 del 25 luglio 2016
B	IT5340014	Monte Vettore e Valle del lago di Pilato	3775	
B	IT5340015	Montefalcone Appennino - Smerillo	444	DGR 871 del 1 agosto 2016
C	IT5340016	Monte Oialona - Colle Propezzano	969	DGR 823 del 25 luglio 2016
B	IT5340017	Colle Galluccio	241	
B	IT5340019	Valle dell'Ambro	2020	
B	IT5340020	Valle dell'Infernaccio - Monte Sibilla	3415	

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.



Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con gli atti riportati nella tabella di cui all'art. 1, comma 1, e quelli di cui alla deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni, già operative.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, le misure di conservazione di cui al comma 1, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento sarà assicurato in accordo con gli enti gestori.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Marche. Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono adottate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Marche, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i soggetti affidatari della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree protette di rilievo nazionale la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2016

Il Ministro: GALLETTI

16A08929

DECRETO 5 dicembre 2016.

Designazione di una Zona Speciale di Conservazione insistente nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2015/2369/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015 alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, direzione generale ambiente;

